

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/716 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 2021****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d'acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d'acquacoltura****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione ⁽²⁾ ha modificato recentemente il punto 1.3 dell'allegato II, parte I del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i semi germogliati biologici al fine di assicurarne la produzione da semi biologici. Dato che i semi germogliati comprendono germogli, gemme e crescita ⁽³⁾ che utilizzano esclusivamente le riserve contenute nei semi per germogliare, per la produzione biologica si dovrebbe usare solo acqua. Occorre pertanto precisare che la deroga alla coltura nel suolo per i semi germogliati è limitata all'umidificazione dei semi ed è opportuno dichiarare esplicitamente che non è consentito l'uso di un substrato di coltivazione, fatto salvo l'uso di un mezzo inerte per mantenere umidi i semi se i componenti di tale mezzo sono autorizzati a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.
- (2) Per quanto riguarda i cespi di cicoria, il ciclo di produzione specifico può consistere in due fasi, una nel suolo e una detta «di forzatura», che può aver luogo nel suolo ma anche nell'acqua o nei substrati. È quindi necessario precisare che la deroga alla coltura nel suolo per i cespi di cicoria comprende l'immersione in acqua pulita e che l'uso di un substrato di coltivazione è consentito solo se i componenti sono autorizzati a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.
- (3) L'articolo 25 *terdecies*, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ consentiva di utilizzare colesterolo biologico per integrare i mangimi naturali in fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita dei gamberi peneidi e dei gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium* spp.). È pertanto necessario inserire nell'allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, del regolamento (UE) 2018/848 il colesterolo biologico a integrazione della dieta di detti gamberi e gamberetti.
- (4) Durante la discussione del progetto di regolamento delegato (UE) 2020/427 nel 2019, alcuni Stati membri hanno chiesto la revisione di altre norme relative all'acquacoltura biologica. Il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP), nominati con decisione 2017/C 287/03 della Commissione ⁽⁵⁾, ha esaminato le richieste. Tenendo conto delle conclusioni dell'EGTOP pubblicate nel gennaio 2020 ⁽⁶⁾, la Commissione ha riconosciuto la necessità di aggiornare le norme di produzione vigenti per gli animali d'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda i trattamenti veterinari.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (GU L 87 del 23.3.2020, pag. 1).

⁽³⁾ Descrizione dei rispettivi cicli di produzione in *EFSA Scientific Opinion on the risk posed by Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and other pathogenic bacteria in seeds and sprouted seeds – EFSA Journal* 2011; 9(11):2424. [101 pp] doi:10.2903/j.efsa.2011.2424

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione, del 30 agosto 2017, relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica sulla produzione biologica e alla compilazione di un elenco di riserva (GU C 287 del 30.8.2017, pag. 3).

⁽⁶⁾ EGTOP Final report on Aquaculture IV – 13 December 2019

- (5) Nonostante le prescrizioni relative alla prevenzione delle malattie, come la raccomandazione per il controllo biologico dei parassiti che privilegia l'uso di pesci pulitori e di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio, attualmente è in genere consentito, per tutte le specie, un numero limitato di trattamenti in caso di presenza di parassiti particolarmente nocivi. Sulla scorta delle suddette conclusioni dell'EGTOP è opportuno modificare le disposizioni attuali sui trattamenti antiparassitari di cui all'allegato II, parte III, punto 3.1.4.2, del regolamento (UE) 2018/848 introducendo un approccio più specifico per specie in modo da rispondere meglio alle esigenze degli animali d'acquacoltura senza compromettere la natura biologica della produzione.
- (6) In particolare, data la diversa durata del ciclo di produzione delle specie diverse dal salmone e la potenziale presenza di parassiti nella fase giovanile, unitamente alla tendenza degli operatori a rinviare per quanto possibile i cicli di trattamento a causa del limite di frequenza, nel primo anno del ciclo di vita è stato segnalato un alto tasso di mortalità di avannotti e novellame. Per le specie diverse dal salmone è pertanto opportuno allineare la frequenza e il numero massimo di trattamenti antiparassitari ai limiti di frequenza fissati per altri medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, in modo da poter intervenire quando è realmente necessario ed evitare un'alta mortalità nelle prime fasi del ciclo di vita.
- (7) Per quanto riguarda il salmone, tenuto conto della durata del ciclo di produzione e della necessità di escludere la presenza di pidocchi di mare durante il periodo in acqua dolce, è opportuno mantenere i limiti di frequenza attuali e il numero massimo di cicli di trattamento antiparassitario.
- (8) Inoltre è importante precisare le disposizioni vigenti fissando un limite complessivo chiaro del numero massimo di trattamenti antiparassitari che si possono somministrare, a prescindere dalle specie interessate.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848.
- (10) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

1) nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. In deroga al punto 1.1, è consentito quanto segue:

- a) la produzione di semi germogliati, tra cui germogli, gemme e crescione che vivono esclusivamente delle riserve nutrizionali disponibili nei semi, inumidendoli in acqua pulita, a condizione che i semi siano biologici. È vietato l'uso di substrati di coltivazione, fatto salvo l'uso di un mezzo inerte destinato unicamente a mantenere umidi i semi se i componenti di detto mezzo sono autorizzati a norma dell'articolo 24;
- b) l'ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua pulita, a condizione che il materiale riproduttivo vegetale sia biologico. L'uso di un substrato di coltivazione è consentito solo se i componenti sono autorizzati a norma dell'articolo 24.»;

2) la parte III è così modificata:

a) al punto 3.1.3.4 è aggiunto il comma seguente:

«Nei vivai e negli incubatoi nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita il colesterolo biologico può essere utilizzato per integrare i regimi alimentari dei gamberi peneidi e dei gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium*, spp.) ai fini delle rispettive esigenze alimentari quantitative.»;

b) al punto 3.1.4.2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le cure antiparassitarie, a eccezione dei piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri, sono limitate come segue:

- i) per il salmone: al massimo due cicli di trattamento all'anno o un ciclo di trattamento all'anno se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi;
 - ii) per tutte le specie tranne il salmone: due cicli di trattamento all'anno o un ciclo di trattamento all'anno se il ciclo di produzione è inferiore a 12 mesi;
 - iii) per tutte le specie: al massimo quattro cicli di trattamento in totale, a prescindere dalla durata del ciclo di produzione della specie;».
-